



**Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa**

Gruppo Cattolica Assicurazioni

# Profilo elite

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CASO MORTE A VITA INTERA  
A PREMIO ANNUO LIMITATO COSTANTE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE**

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente Scheda sintetica, Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata, Glossario e Modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.**



## SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

### 1. Informazioni generali

#### 1.a) Compagnia

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (Gruppo Cattolica Assicurazioni).

#### 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2009 ammonta a 1.265 milioni di Euro di cui 1.141 milioni di Euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2009 risulta pari al 251%.

#### 1.c) Denominazione del contratto

Profilo elite.

#### 1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurative dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

#### 1.e) Durata

La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che siano state corrisposte almeno due annualità intere di premio oppure solo dopo un anno in seguito al venir meno delle condizioni obiettive per l'inclusione dell'Assicurato nella polizza individuale ad esempio la cessazione del rapporto di collaborazione con l'Azienda Contraente della polizza.

#### 1.f) Pagamento dei premi

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, è previsto il versamento di un premio annuo costante determinato nel suo ammontare all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione per un periodo che va da un minimo di 3 anni a un massimo di 25 anni.

Tale premio annuo costante può essere corrisposto in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, a scelta del Contraente. Qualora venga effettuato un solo versamento annuale l'importo del premio non potrà essere inferiore a 2.500,00 Euro. Se il versamento viene effettuato semestralmente, ciascuna rata di premio non potrà essere inferiore a 1.250,00 Euro; nel caso di versamenti trimestrali ciascuna rata di premio non potrà essere inferiore a 625,00 Euro e nel caso di versamenti mensili ciascuna rata di premio non potrà essere inferiore a 208,33 Euro.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi annui versati effettuati dallo stesso Contraente non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro.

Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "RI.SPE.VI.", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

### 2. Caratteristiche del contratto

Il contratto è una polizza assicurativa sulla vita in cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una gestione interna separata.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa.

La Compagnia è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contratto è concluso.

### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato	
Definizione	Descrizione della prestazione
Caso morte a vita intera	In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente

Il contratto prevede un rendimento minimo garantito del 2,00% mediante l'adozione di un tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale assicurato iniziale, e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto il Contraente soporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Qualora non siano corrisposte le prime due annualità di premio, il contratto si intenderà estinto con la perdita per il Contraente dei premi pagati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.

### 4. Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione separata "RI.SPE.VI."

#### Ipotesi adottate

Premio annuo: 2.500,00 Euro

Sesso dell'Assicurato: maschile

Età dell'Assicurato: 45 anni

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

Durata: 15 anni

Anno	CPMA
5	11,26%
10	5,03%
15	2,71%

Durata: 20 anni

Anno	CPMA
5	15,41%
10	7,26%
15	4,07%
20	2,51%

Durata: 25 anni

Anno	CPMA
5	15,31%
10	9,88%
15	5,66%
20	3,56%
25	2,39%

## 5. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "RI.SPE.VI." negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati nell'anno successivo a quello di riferimento (*)	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2005	3,93%	2,93%	3,16%	1,7%
2006	3,49%	2,49%	3,86%	2,0%
2007	3,92%	2,92%	4,41%	1,71%
2008	4,20%	3,20%	4,46%	3,23%
2009	4,11%	3,11%	3,54%	0,75%

(\*) Rendimento annuo riconosciuto alle polizze con ricorrenza gennaio.

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## 6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

**Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.**

Il Rappresentante Legale  
Paolo Bedoni



## NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CASO MORTE A VITA INTERA  
A PREMIO ANNUO LIMITATO COSTANTE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA

#### 1. Informazioni generali

- a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, Italia;
- c) Telefono: 0458391111; sito Internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it); indirizzo di posta elettronica: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it);
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 n. 966;
- e) Iscrizione all'Albo delle imprese tenuto dall'ISVAP n. 1.00012.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2009 ammonta a 1.265 milioni di Euro di cui 1.141 milioni di Euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2009 risulta pari al 251%.

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

#### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato. La scelta della durata del periodo pagamento dei premi deve essere valutata dal Contraente sulla base degli obiettivi che intende perseguire.

Il contratto prevede la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga. Si rinvia all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

**Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

La rivalutazione della prestazione, determinata come indicato al punto 5, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata.

Il contratto prevede un rendimento minimo garantito del 2,00% mediante l'adozione di un tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale assicurato iniziale, e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.

**Si invita l'Assicurato a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.**

#### 3.1 Requisiti soggettivi

Il presente contratto può essere concluso sia da persone fisiche che da persone giuridiche.

L'età dell'Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni, né superiore a 75 anni, e al termine del periodo di pagamento premi non può essere superiore a 85 anni.

#### 4. Premi

Il premio annuo è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età e sesso dell'Assicurato.

Il contratto prevede il versamento di un premio annuo, costante per tutta la durata del periodo pagamento premi e comunque non oltre la data di decesso dell'Assicurato.

**Il Contraente acquisisce il diritto di riscatto o di riduzione della prestazione nel caso in cui egli abbia provveduto a versare almeno le prime due annualità di premio; in caso di mancato pagamento di tali annualità il Contraente perde quanto versato. È possibile esercitare il diritto di riscatto anche solo dopo un anno in seguito al venir meno**

**delle condizioni obiettive per l'inclusione dell'Assicurato nella polizza individuale ad esempio la cessazione del rapporto di collaborazione con l'Azienda Contraente della polizza.**

Il premio annuo può essere corrisposto in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.

Il pagamento del premio annuo potrà essere effettuato tramite:

- bonifico bancario, bonifico postale, postagiuro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto intestato a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa o sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verranno indicati dall'Agenzia al momento della stipula del contratto;

oppure

- assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato al "Nome Cognome (Ragione sociale) Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione".

Si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

## **5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata "RI.SPE.VI.", separata dalle altre attività della Compagnia. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 3 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione "RI.SPE.VI." diminuito dei costi indicati al punto 6.2.

Il contratto prevede un rendimento minimo garantito del 2,00% mediante l'adozione di un tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale assicurato iniziale, e la garanzia del consolidamento annuale delle prestazioni.

Si rinvia all'Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio sulla rivalutazione annuale del capitale e al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e di riscatto.

La Compagnia consegna al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

## **C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE**

### **6. Costi**

#### **6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente**

##### **6.1.1 Costi gravanti sul premio**

I costi di acquisizione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio annuo.

I costi gravanti sul premio sono rappresentati nella tabella che segue.

**Tabella A**

<b>Premio</b>	<b>Costi di acquisizione ed amministrazione</b>
Per qualsiasi importo	7,0% del premio annuo.

Qualora il Contraente corrisponda il premio annuo in rate sub-annuali, la Compagnia applicherà i costi di frazionamento rappresentati nella seguente tabella.

**Tabella B**

<b>Rateazione del premio annuo</b>	<b>Costi di frazionamento</b>
Annuale	Non previsti
Semestrale	2,5% del premio annuo
Trimestrale	3,5% del premio annuo
Mensile	5,0% del premio annuo

##### **6.1.2 Costi per riscatto**

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale ridotto determinato secondo le modalità previste al punto "Il capitale ridotto" dell'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

Tali costi sono pari al 2,0% per ogni premio annuo, o frazione di esso, ancora dovuto e non corrisposto con il massimo del 30%, secondo lo schema riportato nella seguente tabella.

**Tabella C**

Annualità di premio non corrisposte	Costo percentuale applicato	Annualità di premio non corrisposte	Costo percentuale applicato
1	2,0%	9	18,0%
2	4,0%	10	20,0%
3	6,0%	11	22,0%
4	8,0%	12	24,0%
5	10,0%	13	26,0%
6	12,0%	14	28,0%
7	14,0%	15 e oltre.	30,0%
8	16,0%		

Qualora invece il Contraente intenda esercitare il diritto di riscatto successivamente al termine del periodo di pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà un valore di riscatto senza l'applicazione di nessun costo aggiuntivo.

### 6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI." un'aliquota rappresentata nella seguente Tabella.

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,00%
---	-------

La Compagnia preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione "RI.SPE.VI." per bolli e per la revisione annuale da parte della Società di revisione; a titolo esemplificativo, per l'esercizio relativo alla certificazione del 31 ottobre 2009, tali costi sono pari allo 0,002% del valore medio della Gestione "RI.SPE.VI." (così come determinato al punto 3 del Regolamento della Gestione).

\* \* \*

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari nell'anno solare 2009 con riferimento a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo.

Tipo costo	Anno	Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi)
Costi gravanti sui premi	2009	64,50%
Costi per riscatto	2009	0,00%
Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili	2009	0,00%

## 7. Regime fiscale

### Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

### Deducibilità fiscale dei premi.

Per la Società i premi relativi al presente contratto sono interamente deducibili in quanto risultano, ai sensi dell'Art. 109 comma 5 (ex 75) del TUIR, correlati da un rapporto di causa – effetto alle attività produttive di reddito imponibile (*principio di inerenza all'attività d'impresa*).

### Tassazione delle somme assicurate.

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono soggette alla seguente tassazione:

- *prestazione erogata in forma di capitale*: la prestazione erogata rientra nel reddito d'impresa e pertanto verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione ai fini IRES ed IRAP. Attualmente, l'aliquota ordinaria IRES è stabilita pari al 33% del reddito imponibile; l'imposta IRAP è attualmente determinata applicando all'imponibile l'aliquota del 3,9% per le imprese industriali, commerciali e di servizi anche se sono previste aliquote differenziate per particolari imprese, quali, ad esempio, banche, imprese di assicurazione e società finanziarie;
- *riscatto esercitato dalla Società Contraente*: la prestazione rappresenta una sopravvenienza attiva per l'azienda ai sensi dell'art. 88 del TUIR e verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione ai fini IRES ed IRAP. Attualmente, l'aliquota ordinaria IRES è stabilita pari al 33% del reddito imponibile; l'imposta IRAP è attualmente determinata applicando all'imponibile l'aliquota del 3,9% per le imprese industriali, commerciali e di servizi anche se sono previste aliquote differenziate per particolari imprese, quali, ad esempio, banche, imprese di assicurazione e società finanziarie.

## D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

### 9. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente che abbia provveduto al pagamento almeno delle prime due annualità di premio ha facoltà di sospendere i versamenti, e può altresì mantenere in vigore il contratto per un capitale ridotto calcolato come previsto al punto "Il capitale ridotto" dell'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente che abbia provveduto al pagamento almeno delle prime due annualità di premio ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto con il riconoscimento del valore di riscatto, calcolato come indicato al successivo punto 10.1.

A parziale deroga di quanto sopra riportato si stabilisce che il riscatto è consentito anche dopo il pagamento di una sola annualità di premio in seguito al venir meno delle condizioni obiettive per l'inclusione dell'Assicurato nella polizza individuale ad esempio la cessazione del rapporto di collaborazione con l'azienda Contraente.

Entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il contratto con il semplice pagamento delle rate arretrate aumentate del tasso annuo di riattivazione.

#### Avvertenza

**Trascorso tale termine, comunque entro e non oltre il termine di 12 mesi decorrente dalla prima rata rimasta insoluta senza che sia avvenuta la riattivazione, o in caso di mancata accettazione da parte della Compagnia, il contratto:**

- **resta in vigore per un capitale ridotto, qualora siano state corrisposte almeno due annualità di premio;**
- **è risolto di diritto e i premi pagati rimangono acquisiti dalla Compagnia in tutti gli altri casi.**

**Si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.**

### 10. Riscatto e riduzione

#### 10.1 L'esercizio del diritto di riscatto

In conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto, riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

**Il diritto di riscatto può essere esercitato a condizione che siano state corrisposte almeno due annualità di premio. A parziale deroga di quanto sopra si stabilisce che il riscatto è consentito, dopo il pagamento della prima annualità di premio, in seguito al venir meno delle condizioni obiettive per l'inclusione dell'Assicurato nella polizza individuale ad esempio la cessazione del rapporto di collaborazione con l'Azienda Contraente.**

Si rinvia all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto.

**Esiste la possibilità che il valore sopra citato risulti inferiore ai premi versati.**

L'ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori è: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 848800721, fax 045-8372317, E-mail [infovitaagenzie@cattolicaassicurazioni.it](mailto:infovitaagenzie@cattolicaassicurazioni.it).

**Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Ufficio Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.**

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto e riduzione. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

#### 10.2 Riduzione della prestazione.

In caso di sospensione del pagamento dei premi, il contratto prevede, **a condizione che siano state corrisposte almeno due annualità di premio**, la riduzione del capitale assicurato.

Ad ogni ricorrenza annuale, coincidente o successiva alla data di sospensione del pagamento dei premi, il capitale ridotto verrà rivalutato utilizzando la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto come definito al precedente punto 5.

Il capitale ridotto può essere inoltre riscattato in qualsiasi momento secondo le modalità riportate nel precedente punto 10.1.

Si rinvia all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riduzione.

**Esiste l'eventualità che il valore sopra citato risulti inferiore ai premi versati.**

Il Contraente può richiedere informazioni circa il valore di riduzione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 848800721, fax 045/8372317, e-mail [informazioni.vitaagenti@cattolicaassicurazioni.it](mailto:informazioni.vitaagenti@cattolicaassicurazioni.it).

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riduzione.

I valori puntuali saranno invece contenuti nel Progetto personalizzato.



## **11. Revoca della proposta**

Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Ufficio Assunzioni – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

## **12. Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Ufficio Assunzioni – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

## **13. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni, dei rimborsi e termini di prescrizione**

Per la liquidazione delle prestazioni assicurative del contratto, il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare, per ogni ipotesi di liquidazione prevista, la documentazione indicata all'Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

Nel caso in cui non venga fornita la completa documentazione, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.

## **14. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

## **15. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto ed ogni documento al medesimo allegato vengono redatti in lingua italiana.

## **16. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) - Fax 045/8372354 - E-mail [reclami@cattolicaassicurazioni.it](mailto:reclami@cattolicaassicurazioni.it)

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

## **17. Norme a favore del Contraente**

### Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

### Limitazioni di azioni esecutive o cautelari

Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

### Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia.

## **18. Informativa in corso di contratto**

La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurative, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

## **19. Conflitto di interessi**

Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.

A BPVi Fondi SGR S.p.A., società partecipata da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa e controllata da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., è attualmente affidata la delega di gestione della Gestione "RI.SPE.VI.", nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione degli attivi stessi.

La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.

## **20. Gestione separata**

L'ultimo prospetto della composizione della gestione separata "RI.SPE.VI." ed il relativo rendiconto sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.

## **E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. La misura annua della rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo della prestazione iniziale

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

**SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCOFFO IN EURO IN BASE A:****A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito (mediante l'adozione di un tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale assicurato iniziale): 2,00%
- Et  dell'Assicurato: 40 anni
- Durata pagamento premi: 15 anni
- Sesso dell'Assicurato: maschile
- Rateazione del premio: annuale
- Premio di rata: 10.000,00 Euro
- Costi gravanti sul premio: costi di acquisizione ed amministrazione 7,00% del premio annuo

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno rivalutato alla scadenza
1	10.000,00	10.000,00	251.889,17	-	-	-
2	10.000,00	20.000,00	251.889,17	12.301,85	33.585,22	33.585,22
3	10.000,00	30.000,00	251.889,17	19.299,12	50.377,83	50.377,83
4	10.000,00	40.000,00	251.889,17	26.892,02	67.170,45	67.170,45
5	10.000,00	50.000,00	251.889,17	35.103,04	83.963,06	83.963,06
6	10.000,00	60.000,00	251.889,17	43.956,63	100.755,67	100.755,67
7	10.000,00	70.000,00	251.889,17	53.478,33	117.548,28	117.548,28
8	10.000,00	80.000,00	251.889,17	63.688,22	134.340,89	134.340,89
9	10.000,00	90.000,00	251.889,17	74.615,11	151.133,50	151.133,50
10	10.000,00	100.000,00	251.889,17	86.283,22	167.926,11	167.926,11
11	10.000,00	110.000,00	251.889,17	98.716,45	184.718,72	184.718,72
12	10.000,00	120.000,00	251.889,17	111.935,88	201.511,34	201.511,34
13	10.000,00	130.000,00	251.889,17	125.967,71	218.303,95	218.303,95
14	10.000,00	140.000,00	251.889,17	140.817,56	235.096,56	235.096,56
15	10.000,00	150.000,00	251.889,17	156.540,50	251.889,17	251.889,17

**L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.**

**Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potr  avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito e della durata scelta per lo sviluppo del presente progetto esemplificativo, dopo il pagamento di 14 annualit  di premio.**

Al termine del periodo di pagamento premi la polizza resta attiva e le prestazioni continueranno a rivalutarsi:

Anni trascorsi dalla decorrenza della polizza	Anni trascorsi dal termine del periodo pagamento premi	Cumulo premi pagati	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
20	5	150.000,00	251.889,17	169.577,99
25	10	150.000,00	251.889,17	182.708,69
30	15	150.000,00	251.889,17	195.552,60

**B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO**

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Tasso tecnico: 2,00%
- Prelievo sul rendimento finanziario (sottratto dal tasso di rendimento finanziario): 1,00%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,00%
- Et  dell'Assicurato: 40 anni
- Durata pagamento premi: 15 anni
- Sesso dell'Assicurato: maschile
- Rateazione del premio: annuale
- Premio di rata: 10.000,00 Euro
- Costi gravanti sul premio: costi di acquisizione ed amministrazione 7,00% del premio annuo

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno rivalutato alla scadenza
1	10.000,00	10.000,00	252.053,80	-	-	-
2	10.000,00	20.000,00	252.384,68	12.483,36	34.080,74	38.689,28
3	10.000,00	30.000,00	252.883,44	19.680,02	51.372,11	57.752,66
4	10.000,00	40.000,00	253.551,72	27.557,63	68.833,00	76.630,96
5	10.000,00	50.000,00	254.391,19	36.149,08	86.465,08	95.325,98
6	10.000,00	60.000,00	255.403,52	45.489,83	104.270,02	113.839,49
7	10.000,00	70.000,00	256.590,41	55.617,15	122.249,52	132.173,25
8	10.000,00	80.000,00	257.953,57	66.563,23	140.405,29	150.329,02
9	10.000,00	90.000,00	259.494,72	78.370,00	158.739,06	168.308,52
10	10.000,00	100.000,00	261.215,62	91.075,31	177.252,57	186.113,47
11	10.000,00	110.000,00	263.118,03	104.717,31	195.947,58	203.745,54
12	10.000,00	120.000,00	265.203,71	119.331,87	214.825,88	221.206,44
13	10.000,00	130.000,00	267.474,48	134.960,89	233.889,26	238.497,81
14	10.000,00	140.000,00	269.932,15	151.624,90	253.139,54	255.621,30
15	10.000,00	150.000,00	272.578,54	169.398,24	272.578,54	272.578,54

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Al termine del periodo di pagamento premi la polizza resta attiva e le prestazioni continueranno a rivalutarsi:

Anni trascorsi dalla decorrenza della polizza	Anni trascorsi dal termine del periodo pagamento premi	Cumulo premi pagati	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
20	5	150.000,00	286.204,81	192.680,12
25	10	150.000,00	300.512,26	217.977,62
30	15	150.000,00	315.534,94	244.963,60

**Societ  Cattolica di Assicurazione – Societ  Cooperativa   responsabile della veridicit  e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante legale  
Paolo Bedoni



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CASO MORTE A VITA INTERA A PREMIO ANNUO LIMITATO COSTANTE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE

#### **Art. 1 – Oggetto.**

A fronte del versamento di tutti i premi annui convenuti, fissati nel loro ammontare al momento della conclusione del contratto in base a quanto previsto dall'Art. 8, il presente contratto garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale in base a quanto previsto dall'Art. 11.

Una volta corrisposte almeno due annualità di premio (solo un'annualità nel caso del venir meno delle condizioni obiettive per l'inclusione dell'Assicurato nella polizza individuale) il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto secondo quanto regolato all'Art. 14 ottenendo un capitale secondo le modalità ivi definite.

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 7, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall'art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione.

#### **Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.**

Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della proposta, la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza. Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, il Contraente potrà richiedere informazioni a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 848800721, fax 045-8372317, e-mail [infovitaagenzie@cattolicaassicurazioni.it](mailto:infovitaagenzie@cattolicaassicurazioni.it).

Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

#### **Art. 3 – Revoca della proposta.**

Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Ufficio Assunzioni – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

#### **Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente.**

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Ufficio Assunzioni – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

#### **Art. 5 – Accertamenti sanitari.**

Questa assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante rapporto di visita medica oltre che eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dello stesso. È tuttavia possibile

limitarsi alla compilazione di un questionario sanitario, nel qual caso sussiste una limitazione della garanzia, denominato periodo di carenza, come specificato all'Art. 7.

**Si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.**

Senza rapporto di visita medica ed alle Condizioni di carenza sopra menzionate, la Compagnia non consente di assicurare sulla vita di una stessa persona, con uno o più contratti, una somma superiore a 250.000,00 Euro, purché l'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto sia inferiore o uguale ad anni 50; tale somma sarà ridotta a 150.000,00 Euro qualora l'età dell'Assicurato sia superiore ad anni 50 e inferiore o uguale ad anni 65.

In tutti gli altri casi il contratto potrà essere stipulato solo con rapporto di visita medica oltre che con eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dell'Assicurato.

#### **Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.**

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

##### **A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:**

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di rifiutare, in caso di decesso dell'Assicurato, il pagamento della prestazione in caso di decesso restituendo la somma dei versamenti di premio effettuati al netto dei costi gravanti sul premio, dei costi di frazionamento e delle eventuali imposte.

##### **B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:**

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

#### **Art. 7 – Rischio morte - Esclusioni e limitazioni della garanzia.**

##### **A) ESCLUSIONI**

**È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da:**

- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo (compresi deltaplani ed ultraleggeri) o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **dalla pratica di qualsiasi sport a livello di professionista, o sport di combattimento, o sport aerei o immersioni con autorespiratore, o scalate su roccia o ghiaccio, o gare con mezzi a motore;**
- **abuso di alcool, da uso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;**
- **guerra e insurrezioni;**
- **atti di terrorismo che includano l'uso, il rilascio o la minaccia di uso o rilascio di qualsiasi arma o strumento nucleare o agenti chimici o biologici. Per la finalità di questa esclusione un atto di terrorismo è definito come un atto che include, ma non è limitato all'uso di forza o violenza, o alla minaccia dell'uso di forza o violenza, da parte di qualsiasi persona o gruppi di persone, sia nel caso in cui agiscano singolarmente che in connessione con ogni organizzazione o governo, commesso per fini politici, religiosi, ideologici o etnici o altri fini che includono l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di seminare il panico nella pubblica opinione od in una qualsiasi parte di essa;**

- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- uso di esplosivi o materiale chimico;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto di assicurazione e, trascorso tale periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.

In tutti i casi sopra esposti, verrà corrisposto un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso.

## **B. CONDIZIONI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA RAPPORTO DI VISITA MEDICA**

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa. Qualora l'importo assicurato sia pari o inferiore a 500.000,00 Euro, il rapporto di visita medica potrà essere compilato dal medico di famiglia; in caso di importo assicurato superiore ai 500.000,00 Euro, il rapporto di visita medica dovrà essere compilato esclusivamente dal medico non di famiglia. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato.

**Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, e lo stesso sia in regola con il pagamento dei premi, il capitale assicurato, così come previsto all'Art. 11, non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso.**

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari alle prestazioni definite al successivo Art. 11, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A) – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

**È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso.**

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi dopo 5 anni dalla conclusione del contratto, per la suddetta causa, verrà corrisposta la prestazione prevista, così come disciplinato all'Art. 11, senza la limitazione sopra indicata.

## **C. DELIMITAZIONE DEL RISCHIO PER ASSICURAZIONI CON RAPPORTO DI VISITA MEDICA IN ASSENZA DEL TEST HIV**

**Qualora l'Assicurato non abbia aderito alla richiesta della Compagnia di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà corrisposto.**

Qualora il decesso, invece, dovesse verificarsi dopo sette anni dalla conclusione del contratto il capitale assicurato verrà interamente corrisposto.

### **Art. 8 – Modalità di versamento del premio.**

Il Contraente versa un premio annuo costante che viene determinato nel suo ammontare all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione per un periodo che va da un minimo di 3 anni a un massimo di 25 anni.

Il premio annuo è comprensivo dei costi indicati all'Art. 9 a) I).

L'entità del premio dipende dalla durata del pagamento premi, dall'età e dal sesso dell'Assicurato nonché dalle condizioni di salute, dall'attività professionale svolta e dall'attività sportiva praticata dall'Assicurato.

Tale premio annuo costante può essere corrisposto in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, a scelta del Contraente.

L'ammontare minimo del premio annuo, se versato in un'unica soluzione annuale, è di 2.500,00 Euro. Se il versamento viene effettuato semestralmente, ciascuna rata di premio non potrà essere inferiore a 1.250,00 Euro; nel caso di

versamenti trimestrali ciascuna rata di premio non potrà essere inferiore a 625,00 Euro e nel caso di versamenti mensili ciascuna rata di premio non potrà essere inferiore a 208,33 Euro.

L'ammontare del premio annuo determinato alla stipulazione non potrà essere variato nel corso della durata contrattuale.

In caso di frazionamento del premio in rate sub-annuali si applicheranno i costi indicati nella tabella B dell'Art. 9 a) I.

L'ammontare del premio annuo determinato alla stipulazione non potrà essere variato nel corso della durata contrattuale.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi annui versati effettuati dallo stesso Contraente non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "RI.SPE.VI.", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Il pagamento dei premi dovrà essere eseguito con una delle seguenti modalità:

– bonifico bancario, bonifico postale, postagiuro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto intestato a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa o sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verranno indicati dall'Agenzia al momento della stipula del contratto;

oppure

– assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato al "Nome Cognome (Ragione sociale) Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione".

**Per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione assicurata il Contraente deve versare almeno le prime due annualità di premio; in caso di mancato pagamento di tali annualità il Contraente perde quanto versato. A parziale deroga di quanto sopra si stabilisce che il riscatto è consentito, dopo il pagamento della prima annualità di premio, in seguito al venir meno delle condizioni obiettive per l'inclusione dell'Assicurato nella polizza individuale ad esempio la cessazione del rapporto di collaborazione con l'Azienda Contraente.**

*Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione del contratto.*

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione del contratto per un periodo massimo di 12 mesi.

Se entro tale periodo, alle condizioni previste nel successivo punto "Ripresa del pagamento del premio: riattivazione", il Contraente non riprende il pagamento, il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia.

Tuttavia, nel caso siano state corrisposte interamente almeno due annualità di premio, l'assicurazione resta in vigore, libera dal pagamento di ulteriori premi, per un capitale ridotto determinato come previsto all'Art. 14

Ad ogni ricorrenza annuale, coincidente o successiva alla data di sospensione del pagamento dei premi, il capitale ridotto verrà rivalutato utilizzando la misura di rivalutazione prevista all'Art. 12.

**Esiste la possibilità che il valore sopra citato risulti inferiore ai premi versati.**

Il Contraente può richiedere informazioni circa il valore di riduzione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 848800721, fax 045-8372317, E-mail [infovitaagenzie@cattolicaassicurazioni.it](mailto:infovitaagenzie@cattolicaassicurazioni.it).

*Ripresa del pagamento del premio: riattivazione.*

Entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il contratto con il semplice pagamento delle rate arretrate aumentate degli interessi legali.

Trascorso tale termine, comunque entro e non oltre il termine di 12 mesi, decorrente dalla prima rata rimasta insoluta, è consentita la riattivazione sempre che:

- 1) il Contraente ne faccia espressa richiesta;
- 2) la Compagnia accetti.

La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta e la data di riattivazione.

Il tasso annuo di riattivazione si ottiene sottraendo al rendimento annuo realizzato dalla Gestione "RI.SPE.VI", come stabilito al punto 3 del relativo Regolamento, valido alla ricorrenza annuale alla quale ciascuna rata arretrata si riferisce, un punto percentuale (1,00%). Nel caso il tasso ottenuto sia inferiore al tasso di interesse legale si applica quest'ultimo.

La riattivazione del contratto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai comma precedenti, ripristina le prestazioni assicurative ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.



In caso di riattivazione, l'assicurazione entra in vigore, per l'intero suo valore, nel giorno in cui avviene il versamento dell'importo dovuto.

Trascorsi i termini di cui sopra senza che sia avvenuta la riattivazione, o in caso di sua mancata accettazione da parte della Compagnia, quando consentitagli, il contratto è risolto e i premi pagati rimangono acquisiti dalla Compagnia.

#### Art. 9 – Costi.

##### a) Costi gravanti direttamente sul Contraente.

##### l) Costi gravanti sul premio.

I costi di acquisizione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio annuo.

I costi gravanti sul premio sono rappresentati nella tabella che segue.

**Tabella A**

Premio	Costi di acquisizione ed amministrazione
Per qualsiasi importo	7,0% del premio annuo.

Qualora il Contraente corrisponda il premio annuo in rate sub-annuali, la Compagnia applicherà i costi di frazionamento rappresentati nella seguente tabella.

**Tabella B**

Rateazione del premio annuo	Costi di frazionamento
Annuale	Non previsti
Semestrale	2,5% del premio annuo
Trimestrale	3,5% del premio annuo
Mensile	5,0% del premio annuo

##### II) Costi per riscatto.

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale ridotto determinato secondo le modalità previste all'Art. 14 al punto "Il capitale ridotto".

Tali costi sono pari al 2,0% per ogni premio annuo, o frazione di esso, ancora dovuto e non corrisposto con il massimo del 30%, secondo lo schema riportato nella seguente tabella.

**Tabella C**

Annualità di premio dovute e non corrisposte	Costo percentuale applicato	Annualità di premio dovute e non corrisposte	Costo percentuale applicato
1	2,0%	9	18,0%
2	4,0%	10	20,0%
3	6,0%	11	22,0%
4	8,0%	12	24,0%
5	10,0%	13	26,0%
6	12,0%	14	28,0%
7	14,0%	15 e oltre.	30,0%
8	16,0%		

Qualora invece il Contraente intenda esercitare il diritto di riscatto successivamente al termine del periodo di pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà un valore di riscatto senza l'applicazione di nessun costo aggiuntivo.

##### b) Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.

Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI." un'aliquota rappresentata nella seguente tabella.

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,00%
---	-------

La Compagnia preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione "RI.SPE.VI." per bolli e per la revisione annuale da parte della Società di revisione; a titolo esemplificativo, per l'esercizio relativo alla certificazione del 31 ottobre 2009, tali costi sono pari allo 0,002% del valore medio della Gestione "RI.SPE.VI." (così come determinato al punto 3 del Regolamento della Gestione).

#### **Art. 10 – Requisiti soggettivi – Durata del contratto.**

Il presente contratto può essere concluso sia da persone fisiche che da persone giuridiche.

L'età dell'Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni, né superiore a 75 anni, e al termine del periodo di pagamento premi non può essere superiore a 85 anni.

La durata del presente contratto coincide con la durata della vita dell'Assicurato.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso di cui all'Art. 4 e il diritto di riscatto di cui all'Art. 14.

#### **Art. 11 – Prestazioni assicurative.**

In caso di morte dell'Assicurato la Compagnia corrisponderà il capitale assicurato rivalutato all'ultima ricorrenza anniversaria di polizza.

Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.

Il contratto prevede un rendimento minimo garantito del 2,00% mediante l'adozione di un tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale assicurato iniziale, e una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.

#### **Art. 12 – Rivalutazione annuale del capitale.**

Il capitale assicurato iniziale indicato in polizza viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione "RI.SPE.VI." nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione "RI.SPE.VI.", che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all'insieme dei contratti appartenenti alla suddetta gestione.

Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 3 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

#### **Misura di rivalutazione**

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto si ottiene:

- diminuendo dell'1,00% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione "RI.SPE.VI.";
- scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,00%, la differenza tra il rendimento ottenuto secondo le modalità indicate al punto precedente e il tasso tecnico stesso, già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale.

La Compagnia garantisce in ogni caso un tasso annuo di rendimento minimo del 2,00% mediante l'adozione di un tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale assicurato iniziale ed il consolidamento annuale delle prestazioni.

#### **Determinazione del Capitale Rivalutato**

Il capitale rivalutato si ottiene sommando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente due importi così definiti:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale assicurato iniziale per la misura di rivalutazione attribuita al contratto, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del pagamento dei premi;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la misura di rivalutazione attribuita al contratto per la differenza tra il capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

Per la prima rivalutazione il capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente coincide con il capitale assicurato iniziale.

#### **Rivalutazione del capitale ridotto**

Ad ogni ricorrenza annuale coincidente o successiva alla data di sospensione del pagamento dei premi, il capitale ridotto verrà rivalutato utilizzando la misura di rivalutazione sopra definita.

#### **Art. 13 – Conflitto di interessi.**

Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.

A BPVi Fondi SGR S.p.A., società partecipata da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa e controllata da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., è attualmente affidata la delega di gestione della Gestione "RI.SPE.VI.", nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione degli attivi stessi.

La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare

pregiudizio alcuno al Contraente.

Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.

#### **Art. 14 – Diritto di riscatto e riduzione.**

In conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

**Il diritto di riscatto può essere esercitato a condizione che siano state corrisposte almeno due annualità di premio. A parziale deroga di quanto sopra si stabilisce che il riscatto è consentito, dopo il pagamento della prima annualità di premio, in seguito al venir meno delle condizioni obiettive per l'inclusione dell'Assicurato nella polizza individuale ad esempio la cessazione del rapporto di collaborazione con l'Azienda Contraente.**

Prima di effettuare l'operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 848800721, fax 045-8372317, e-mail [infovitaagenzie@cattolicaassicurazioni.it](mailto:infovitaagenzie@cattolicaassicurazioni.it).

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Ufficio Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto.

Durante il periodo di pagamento dei premi il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il capitale ridotto calcolato alla data di richiesta del riscatto secondo quanto stabilito al successivo paragrafo "Il capitale ridotto" al netto dei costi di cui all'Art. 9 a) II) per un coefficiente di riscatto indicato nella tabella E sotto riportata, utilizzando il valore in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'Assicurato. Nel caso in cui l'età non sia intera, si procederà all'interpolazione lineare dei coefficienti relativi all'età più prossime rispetto a quella di riferimento.

Qualora invece il Contraente intenda esercitare il diritto di riscatto al termine del periodo di pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà un valore che si ottiene moltiplicando il capitale rivalutato al momento della richiesta per un coefficiente di riscatto indicato sempre nella tabella E sotto riportata utilizzando il valore in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'Assicurato. Nel caso in cui l'età non sia intera, si procederà all'interpolazione lineare dei coefficienti relativi all'età più prossime rispetto a quella di riferimento.

#### **Tabella E**

Assicurato di sesso maschile

Età	Coefficiente di riscatto	Età	Coefficiente di riscatto	Età	Coefficiente di riscatto	Età	Coefficiente di riscatto	Età	Coefficiente di riscatto
18	0,3188373	36	0,4433645	54	0,6112016	72	0,7957863	90	0,9281514
19	0,3247303	37	0,4516137	55	0,6214658	73	0,8052496	91	0,9327725
20	0,3306970	38	0,4600140	56	0,6318113	74	0,8145818	92	0,9370549
21	0,3367602	39	0,4685524	57	0,6421952	75	0,8237168	93	0,9412021
22	0,3429155	40	0,4772275	58	0,6525453	76	0,8326213	94	0,9452383
23	0,3491787	41	0,4860328	59	0,6629224	77	0,8412861	95	0,9491256
24	0,3555725	42	0,4949834	60	0,6732245	78	0,8497496	96	0,9527820
25	0,3620798	43	0,5040626	61	0,6835803	79	0,8579307	97	0,9560837
26	0,3687294	44	0,5132755	62	0,6939719	80	0,8658659	98	0,9591468
27	0,3755306	45	0,5225965	63	0,7043965	81	0,8736842	99	0,9619923
28	0,3824736	46	0,5320360	64	0,7148865	82	0,8816454	100	0,9646058
29	0,3895677	47	0,5416045	65	0,7253535	83	0,8895780	101	0,9671263
30	0,3968284	48	0,5512549	66	0,7357544	84	0,8970497	102	0,9694755
31	0,4042279	49	0,5610265	67	0,7460534	85	0,9033924	103	0,9714906
32	0,4117816	50	0,5709073	68	0,7562431	86	0,9088651	104	0,9733542
33	0,4194747	51	0,5808858	69	0,7663677	87	0,9138058	105	0,9751568
34	0,4273045	52	0,5909381	70	0,7763437	88	0,9184559	106	0,9773308
35	0,4352569	53	0,6010719	71	0,7861334	89	0,9233650	107	0,9772678

Assicurato di sesso femminile

Età	Coefficiente di riscatto	Età	Coefficiente di riscatto	Età	Coefficiente di riscatto	Età	Coefficiente di riscatto	Età	Coefficiente di riscatto
18	0,2821680	36	0,3985907	54	0,5558602	72	0,7493520	90	0,9163431
19	0,2876296	37	0,4062386	55	0,5657260	73	0,7605983	91	0,9223316
20	0,2932019	38	0,4140255	56	0,5756964	74	0,7717770	92	0,9279094
21	0,2988797	39	0,4219366	57	0,5857785	75	0,7828578	93	0,9331949
22	0,3046797	40	0,4299754	58	0,5959793	76	0,7937629	94	0,9381952
23	0,3105831	41	0,4381456	59	0,6063150	77	0,8044681	95	0,9428678
24	0,3166131	42	0,4464508	60	0,6167431	78	0,8150426	96	0,9471763
25	0,3227584	43	0,4548835	61	0,6273089	79	0,8253773	97	0,9510469
26	0,3290282	44	0,4634531	62	0,6380487	80	0,8354638	98	0,9545967
27	0,3354250	45	0,4721472	63	0,6488892	81	0,8454317	99	0,9578532
28	0,3419381	46	0,4809594	64	0,6598785	82	0,8553617	100	0,9608196
29	0,3485700	47	0,4898834	65	0,6709455	83	0,8651535	101	0,9635136
30	0,3553366	48	0,4989449	66	0,6820267	84	0,8744421	102	0,9659535
31	0,3622275	49	0,5081382	67	0,6931254	85	0,8827170	103	0,9682275
32	0,3692455	50	0,5174429	68	0,7042932	86	0,8900468	104	0,9702774
33	0,3763936	51	0,5268892	69	0,7155210	87	0,8968482	105	0,9723289
34	0,3836682	52	0,5364481	70	0,7267788	88	0,9033764	106	0,9740493
35	0,3910662	53	0,5461061	71	0,7380673	89	0,9100061	107	0,9758470

**Esiste la possibilità che il valore sopra citato risulti inferiore ai premi versati.**

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della Nota Informativa per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.

I valori puntuali saranno invece contenuti nel Progetto personalizzato.

**Il capitale ridotto**

In caso di sospensione del pagamento dei premi, il contratto prevede **a condizione che siano state corrisposte almeno due annualità di premio**, la riduzione del capitale assicurato.

Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale assicurato iniziale per il coefficiente di riduzione di seguito definito e aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la data di scadenza della prima rata di premio non pagata e il capitale assicurato iniziale.

Il coefficiente di riduzione è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Ad ogni ricorrenza annuale, coincidente o successiva alla data di sospensione del pagamento dei premi, il capitale ridotto verrà rivalutato utilizzando la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto come definito all'Art. 12.

**Esiste la possibilità che il valore sopra citato risulti inferiore ai premi versati.**

Il Contraente può richiedere informazioni circa il valore di riduzione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 848800721, fax 045-8372317, e-mail [infovitaagenzie@cattolicaassicurazioni.it](mailto:infovitaagenzie@cattolicaassicurazioni.it).

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riduzione.

I valori puntuali saranno invece contenuti nel Progetto personalizzato.

**Art. 15– Modalità di erogazione del valore di riscatto totale.**

Il pagamento della somma corrispondente alla prestazione di cui all'Art. 14 avviene in forma di capitale in un'unica soluzione.

**Art. 16 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.**

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare.

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l'intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

*In caso di revoca della proposta:*

- richiesta sottoscritta dal Contraente.

*In caso di recesso dal contratto:*

- richiesta sottoscritta dal Contraente.

*In caso di riscatto:*

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- Mod. AM197V compilato con i dati del Contraente;
- fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali (fotocopia aggiornata) del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato.

*In caso di decesso:*

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta di liquidazione dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita);
- Mod. AM197V compilato con i dati del Contraente e di ciascun Beneficiario;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali (fotocopia aggiornata) del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- in presenza di testamento:
  - nel caso in cui il Contraente coincida con l'Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
  - nel caso in cui il Contraente sia diverso dall'Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento dell'assicurato completo degli allegati previsti;
  - atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l'età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari);
- in assenza di testamento, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la mancanza di testamento, nonché le generalità, il grado di parentela, l'età e la capacità giuridica degli eredi legittimi dell'Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza);
- in caso di Beneficiario minorenne o incapace copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.

Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l'intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a fornire alla Compagnia ogni altra documentazione fosse necessaria per la liquidazione della prestazione o per l'identificazione dei Beneficiari ed in particolare, nel caso in cui il decesso sia conseguenza di incidente stradale, di infortunio, di suicidio o di omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con

avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Ufficio Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

#### **Art. 17 – Pegno.**

Il Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso di pegno le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore.

#### **Art. 18 – Cessione del contratto.**

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

La Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

#### **Art. 19 – Beneficiari della prestazione.**

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.

Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente.

In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

#### **Art. 20– Imposte e tasse.**

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

#### **Art. 21 – Foro competente.**

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

#### **Art. 22 – Prescrizione.**

I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.

#### **Art. 23 – Legge applicabile al contratto.**

Al contratto si applica la legge italiana.

## **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE “RI.SPE.VI.”**

**1** – Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome “Rivalutazione Speciale Vita” ed indicata di seguito con la sigla “RI.SPE.VI.”.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione “RI.SPE.VI.”.

La Gestione “RI.SPE.VI.” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26.3.1987, ed eventuali successive disposizioni.

**2** – La Gestione “RI.SPE.VI.” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D.lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza della Gestione “RI.SPE.VI.” al presente Regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione “RI.SPE.VI.”, il rendimento annuo della stessa quale descritto al seguente punto 3, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

**3** – Il rendimento annuo della Gestione “RI.SPE.VI.” viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, e si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione “RI.SPE.VI.” di competenza di questo periodo al valore medio della Gestione “RI.SPE.VI.” nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della Gestione “RI.SPE.VI.” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della Gestione “RI.SPE.VI.” – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione “RI.SPE.VI.” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione “RI.SPE.VI.” per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della Gestione “RI.SPE.VI.” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione “RI.SPE.VI.”.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione “RI.SPE.VI.” ai fini della determinazione del rendimento annuo della Gestione “RI.SPE.VI.”.

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

**4** – Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della Gestione indicate al punto 3 del presente Regolamento, sono determinate sulla base dell'attuale normativa fiscale.

## GLOSSARIO

<b>Anno assicurativo</b>	Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
<b>Appendice</b>	Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
<b>Assicurato</b>	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
<b>Beneficiario</b>	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.
<b>Carenza</b>	Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.
<b>Cessione pegno e vincolo</b>	Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
<b>Compagnia</b>	Vedi "Società"
<b>Composizione della gestione separata</b>	Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
<b>Condizioni di Assicurazione</b>	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
<b>Conflitto di interessi</b>	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
<b>Consolidamento</b>	Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
<b>Contraente</b>	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
<b>Contratto (di assicurazione sulla vita)</b>	Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
<b>Costi (o spese)</b>	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
<b>Decorrenza del contratto</b>	Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
<b>Diritti (o interessi) di frazionamento</b>	In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurativa.
<b>Diritto proprio (del Beneficiario)</b>	Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente



<b>Durata contrattuale</b>	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
<b>Durata del pagamento dei premi</b>	Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
<b>Esclusioni/Limitazioni</b>	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
<b>Estratto conto annuale</b>	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
<b>Età assicurativa</b>	L'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
<b>Fascicolo informativo</b>	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scheda sintetica;</li> <li>- Nota Informativa;</li> <li>- Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata;</li> <li>- Glossario;</li> <li>- Modulo di proposta.</li> </ul>
<b>Gestione separata (o speciale)</b>	Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurative.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
<b>Intermediario</b>	Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
<b>Ipotesi di rendimento</b>	Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.
<b>ISVAP</b>	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
<b>Liquidazione</b>	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.
<b>Nota informativa</b>	Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
<b>Opzione</b>	Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

<b>Perfezionamento del contratto</b>	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
<b>Periodo di copertura (o di efficacia)</b>	Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
<b>Periodo di osservazione</b>	Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
<b>Polizza</b>	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
<b>Polizza caso vita</b>	Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.
<b>Polizza caso morte (o in caso di decesso)</b>	Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'assicurato. E' a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'assicurato.
<b>Polizza con partecipazione agli utili</b>	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
<b>Polizza di assicurazione sulla vita</b>	Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
<b>Polizza rivalutabile</b>	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.
<b>Premio annuo</b>	Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
<b>Premio complessivo (o lordo)</b>	Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
<b>Premio di riferimento</b>	Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.
<b>Premio rateizzato o frazionato</b>	Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.
<b>Prescrizione</b>	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.
<b>Prestazione a scadenza</b>	Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurativa alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.
<b>Prestazione assicurativa</b>	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato.
<b>Prestazione minima garantita</b>	Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere.

<b>Principio di adeguatezza</b>	Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
<b>Progetto personalizzato</b>	Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.
<b>Proposta</b>	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Prospetto annuale della composizione della gestione separata</b>	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
<b>Quietanza</b>	Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Compagnia in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Compagnia (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
<b>Recesso (o ripensamento)</b>	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
<b>Regolamento della gestione separata</b>	L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
<b>Rendiconto annuale della gestione separata</b>	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.
<b>Rendimento finanziario</b>	Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
<b>Rendimento minimo trattenuto</b>	Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
<b>Revoca</b>	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
<b>Ricorrenza annuale</b>	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
<b>Riduzione</b>	Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.
<b>Riscatto</b>	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e chiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
<b>Riscatto parziale</b>	Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
<b>Riserva matematica</b>	Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
<b>Rivalutazione</b>	Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

<b>Rivalutazione minima garantita</b>	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
<b>Scadenza</b>	Data in cui cessano gli effetti del contratto.
<b>Scheda sintetica</b>	Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurative, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
<b>Sinistro</b>	Verificarsi dell'evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
<b>Società (di assicurazione)</b>	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
<b>Società di revisione</b>	Società diversa dalla Compagnia prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
<b>Sostituto d'imposta</b>	Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
<b>Tasso minimo garantito</b>	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle prestazioni assicurative. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurative iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
<b>Tasso tecnico</b>	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia riconosce nel calcolare le prestazioni assicurative iniziali.
<b>Trasformazione</b>	Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati, in un apposito documento, gli elementi essenziali del contratto trasformato.

## Modulo di proposta Profilo elite

La Compagnia, in base alle dichiarazioni rese e sottoscritte dal Contraente e dall'Assicurato nella presente proposta, corrisponde le prestazioni specificate nel Fascicolo Informativo.

Agenzia Codice Produttore Codice Prodotto  
 Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto n. Numero proposta  
 Questionario per l'adeguata verifica della clientela n.

CONTRAENTE					
Cognome e nome		Codice fiscale			
Comune di nascita		Data di nascita		Sesso	
Professione		Sottogruppo		Ramo attività	
Indirizzo		Provincia		C.A.P.	
Comune		CAB Comune		Cod. paese	
Recapito					
Indirizzo e-mail		Numero cell.			
ASSICURATO					
Cognome e nome		Codice fiscale			
Comune di nascita		Data di nascita		Sesso	
Professione		Sottogruppo		Ramo attività	
Indirizzo		Provincia		C.A.P.	
Comune		CAB Comune		Cod. paese	
Recapito					
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CONTRAENTE O DELEGATO					
Cognome e nome		Codice fiscale			
Comune di nascita		Data di nascita		Sesso	
Indirizzo		Provincia		C.A.P.	
Comune		CAB Comune		Cod. paese	
BENEFICIARI					
IN CASO DI MORTE:					
IN CASO DI VITA:					
DATI TECNICI DI POLIZZA					
Data di decorrenza		Data termine pagamento premio		Durata	
Capitale assicurato iniziale				Durata pagamento premi	
Tipo di premio		ANNUO COSTANTE		Pari a	
Rateazione		Premio annuo		giorni	
Costi		Premio di rata		comprensivo di interessi di frazionamento pari a ___%	
COORDINATE BANCARIE PER IL PAGAMENTO DEI RIMBORSI					
IBAN: Codice paese:		Codice di controllo; CIN:		ABI: CAB:	
Codice conto corrente del Contraente percettore i rimborsi					
DATI IDENTIFICATIVI					
Documento di riconoscimento			Tipo documento		
Ente emittente e luogo			Data emissione		
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver effettuato l'operazione sopra indicata, ai sensi della normativa applicabile in materia di anticiclaggio.					

Luogo e data

L'Agente  
(timbro e firma leggibili)

Il Contraente  
(firma leggibile)



**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO**

**IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA SCHEDA SINTETICA, DELLA NOTA INFORMATIVA, DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEL GLOSSARIO E DEL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI POLIZZA.**

**Il Contraente**  
(firma leggibile)

**Il Contraente autorizza la Compagnia ad utilizzare, per l'invio delle comunicazioni in corso di contratto, modalità di comunicazione a distanza quali internet e la posta elettronica, così come previsto dalla normativa vigente..**

**Il Contraente**  
(firma leggibile)

**Il sottoscritto, con riferimento a quanto disposto dall'art. 1341 del cod. civ. dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione allegate: Art. 8 - Modalità di versamento del premio. e Art. 14 - Diritto di riscatto e riduzione.**

**Il Contraente**  
(firma leggibile)

**Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.**

**Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Area Vita Agenti – Ufficio Assunzioni – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.**

**La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.**

**La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.**

**A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.**

**Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.**

L'Assicurato si impegna a produrre il proprio certificato di nascita, se richiesto dalla Compagnia.

I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di Assicurazione consegnategli. Accettano integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconoscono la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.

I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano altresì di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Luogo e data:

L'Agente  
(timbro e firma leggibili)

L'Assicurato (o chi ne esercita la potestà) (se  
diverso dal Contraente)

Il Contraente  
(firma leggibile)

Agenzia  
Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto n.  
Questionario per l'adeguata verifica della clientela n.

Codice Produttore

Codice Prodotto  
Numero proposta

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

<b>Riservato all'Agenzia</b>	Il premio è stato registrato a cassa il		
	Foglio cassa n.	Riga	Data inoltro
Il pagamento della prima rata di premio è stato effettuato tramite:			
<input type="radio"/> Bonifico bancario, bonifico postale, postagiuro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto intestato a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa o sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia indicati dall'Agenzia medesima			
<input type="radio"/> Assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato al "Nome Cognome (Ragione sociale) Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione"			
Assegno n.	ABI:	CAB:	
Importo del premio	Euro		
Nome e Cognome dell'Agente (in stampatello) _____			
		L'Agente (timbro e firma leggibili)	Il Contraente (firma leggibile)
Luogo e data _____			

FAC - SIMILE

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO**

Agenzia \_\_\_\_\_ Codice Produttore \_\_\_\_\_ Codice Prodotto \_\_\_\_\_  
 Convenzione \_\_\_\_\_ Numero proposta \_\_\_\_\_  
 Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto n. \_\_\_\_\_  
 Questionario per l'adeguata verifica della clientela n. \_\_\_\_\_  
 Capitale assicurato Euro \_\_\_\_\_ Assicurato \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Professione \_\_\_\_\_

**AVVERTENZE**

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere, ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del cod. civ., il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel Questionario Sanitario.**

**L'Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte del medico di famiglia o non di famiglia, a seconda del capitale assicurato. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato.**

**QUESTIONARIO SANITARIO per assicurazioni senza visita medica capitale assicurato inferiore o uguale a 250.000,00 Euro per età ≤ 50 anni - inferiore o uguale a 150.000,00 Euro per età > 50 ≤ 65 anni**

Nel caso di tutte risposte NO alle prime 8 domande, la copertura viene accettata automaticamente con le limitazioni di capitale ed età indicate alla successiva sezione "NORME SUGLI ACCERTAMENTI SANITARI". Altrimenti rispondere anche alle domande relative alle "INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI". È necessario rispondere precisamente a TUTTE LE DOMANDE. Saranno ritenute risposte valide solo quelle rese barrando la casella SI oppure la casella NO. Se l'Assicurato si trova nella situazione di rispondere SI anche ad una sola delle domande sotto riportate deve rispondere alle domande relative alle "INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI".

	SI	NO	
<b>1) NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI HA SOFFERTO O ATTUALMENTE SOFFRE DI UNA DELLE SEGUENTI MALATTIE?</b> Cancro, infarto, ipertensione, angina pectoris, valvulopatie, flebite, arterite, epatite, tifo, meningite, setticemia, leucemia, malattia di Hodgkin, diabete, displipidemia, bronchite cronica, insufficienza respiratoria, polmonite, asma cronica, enfisema, tubercolosi, AIDS, insufficienza renale, malattia di Parkinson, sclerosi a placche, malattie vasculo-cerebrali, depressione, schizofrenia, epilessia, reumatismo, ulcera, malattie di fegato, nefriti, calcolosi.			In caso di risposta <b>SI</b> specificare quali e quando e con quali postumi:
<b>2) HA SOFFERTO RECENTEMENTE O ATTUALMENTE SOFFRE DI:</b> Astenia, febbre, diarrea, sudori notturni, perdita di peso, ingrossamento delle ghiandole linfatiche, malattie della pelle?			
<b>3) È STATO SOTTOPOSTO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI O È SOTTOPOSTO ATTUALMENTE ALLE SEGUENTI TERAPIE?</b> Radioterapia, chemioterapia, cortisonica, immunosoppressiva, anticoagulante, emotrapiasi e terapia a base di emoderivati?			
<b>4) NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO O RICOVERO IN OSPEDALE? SALVO IL CASO DI:</b> Appendicectomia, tonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, operazioni di chirurgia estetica, intervento ortopedico (fratture senza complicazioni)?			In caso di risposta <b>SI</b> specificare quali e quando:
<b>5) SVOLGE UN'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PERICOLOSA CHE COMPORTI:</b> Contatti con macchine varie, materie esplodenti, velenose, chimiche, elettriche, lavori su impalcature e/o ponti, lavoro nel sottosuolo, corpi militari o di protezione civile?			In caso di risposta <b>SI</b> specificare quali e quando:
<b>6) PRATICA SPORT PERICOLOSI, QUALI AD ESEMPIO ATTIVITÀ ALPINISTICHE O SPELEOLOGICHE SENZA GUIDA ALPINA:</b> Automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti da trampolino con sci o idrosci?			In caso di risposta <b>SI</b> specificare quali:



7) È MAI STATA RIFIUTATA O ACCETTATA CON SOVRAPPREMIO UNA SUA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA PRESSO UNA QUALSIASI COMPAGNIA ASSICURATIVA?	SI	NO	
8) SOTTRAENDO ALLA SUA ALTEZZA (IN CENTIMETRI) IL SUO PESO ATTUALE (IN CHILOGRAMMI), OTTIENE UN VALORE INFERIORE A 80 O SUPERIORE A 120? (AD ES. ALTEZZA 175 CM. - PESO 70 KG.; 175-70=105) ALTEZZA: _____ cm. peso attuale _____ kg. SOTTRARRE ALL'ALTEZZA IL PESO: _____	SI	NO	

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

(da compilare se l'Assicurato risponde "SI" anche ad una sola delle domande sopra riportate)

1) HA MAI FATTO USO O FA ATTUALMENTE USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI?	SI	NO	Se <b>SI</b> specificare quali:
2) FA USO REGOLARE DI FARMACI CONTRO IPERTENSIONE, DIABETE, MALATTIE CARDIACHE, MALATTIE DEL SANGUE?	SI	NO	Se <b>SI</b> specificare quali:
3) NEGLI ULTIMI TRE ANNI SI È SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA O AD ESAMI DIAGNOSTICI?	SI	NO	Se <b>SI</b> specificare quali:
4) NELLA SUA PARENTELA CONSAGUINEA CI SONO STATI O CI SONO CASI DI MALATTIE DI CUORE O DELLA CIRCOLAZIONE PRIMA DEI 65 ANNI, CASI DI DIABETE, DI TUMORI MALIGNI, DI MALATTIE NERVOSE E MENTALI, COLPO APOPLETTICO, MALATTIE AI RENI, SCLEROSI MULTIPLA, IPERTENSIONE E MALATTIE EREDITARIE?	SI	NO	Se <b>SI</b> specificare quali e il grado di parentela:
5) PERCEPISCE UNA PENSIONE DI INVALIDITÀ?	SI	NO	Se <b>SI</b> specificare il motivo e la percentuale di invalidità
6) PER LE DONNE: È IN STATO DI GRAVIDANZA?	SI	NO	Se <b>SI</b> specificare da quanti mesi

Ai fini dell'accettazione del rischio da parte della Compagnia **DICHIARO**, assumendomi ogni responsabilità, **CONSAPEVOLE** che le notizie ed i dati di ordine sanitario ed informativo costituiscono elemento fondamentale per la valutazione del rischio, di aver risposto con esattezza ed in modo veritiero al questionario sopra riportato. **PROSCIOLGO** dal segreto professionale e legale medici ed enti che mi hanno o potranno in futuro curare o visitare e le altre persone o enti alle quali la Compagnia volesse rivolgersi per informazioni.

Luogo e data \_\_\_\_\_  
L'ASSICURATO (o chi ne esercita la potestà) \_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

**SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA**

<b>ULTERIORI ACCERTAMENTI MEDICI DA RICHIEDERE</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b> <input type="checkbox"/> NORMALE <input type="checkbox"/> TARATO SOVRAPPREMIO SANITARIO _____ % AGGRAVAMENTO RISCHIO _____ SOVRAPPREMIO PROF.LE _____ CODICE PROFESSIONALE _____ SOVRAPPREMIO SPORTIVO _____ NUOVO PREMIO LORDO ANNUO _____ DATA _____  <p align="right">_____ <b>FIRMA DEL MEDICO REVISORE</b></p>
--	---

## CONDIZIONI SPECIALI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA RAPPORTO DI VISITA MEDICA

Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, e lo stesso sia in regola con il pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di imposte relative alle garanzie complementari infortuni, se sottoscritte.

La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesio-

ni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte e risulti in regola con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di imposte relative alle garanzie complementari infortuni, se sottoscritte. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso morte.

**Senza visita medica e alle condizioni di carenza sopra indicate, la Compagnia non consente di assicurare sulla vita di una stessa persona, con uno o più contratti, una somma superiore a 250.000,00 Euro se l'età dell'Assicurato non supera i 50 anni, o nel caso l'età sia superiore ai 50 anni e inferiore o uguale ai 65 anni, una somma di 150.000,00 Euro. Rimane pertanto ben inteso che alla stipulazione di ciascuno di tali contratti, il capitale complessivo assicurato non può superare i limiti sopra indicati. Comunque, la Compagnia garantisce fino alle somme sopra indicate e per l'eventuale eccedenza rimborserà la parte dei premi incassati in eccesso, senza aggiunta di interessi.**

FAC - SIM

## NORME SUGLI ACCERTAMENTI SANITARI

Età dell'Assicurato	Capitale da assicurare (Euro)	Carenza	Accertamenti sanitari
Fino a 50 anni	Fino a 250.000,00	SI	A (Questionario Sanitario)
	Da 250.000,01 a 600.000,00	NO	B
	Da 600.000,01 a 1.500.000,00		C + eventuale Documentazione Finanziaria (**)
Da 51 anni a 65 anni	Fino a 150.000,00	SI	A (Questionario Sanitario)
	Da 150.000,01 a 500.000,00 (*)	NO	B
	Da 500.000,01 a 1.500.000,00 (*)		C + eventuale Documentazione Finanziaria (**)
Da 66 anni a 75 anni	Fino a 300.000,00 (*)	NO	B
	Da 300.000,01 a 500.000,00 (*)		C

(\*) Per gli Assicurati di età superiore a 50 anni per i quali, in considerazione del capitale assicurato, sono previsti gli esami della lettera B, viene richiesto anche PSA totale e PSA free.

(\*\*) Documentazione Finanziaria:

- **Per capitali tra Euro 1.000.000,01 e Euro 1.500.000,00:** si richiede in ogni caso la compilazione del Questionario Fin 1 (Protezione famiglia); in aggiunta Fin 2 (in caso di polizza "Keyman") o Fin 3 (in caso di copertura mutuo/prestiti).
- **Per capitali superiori a Euro 1.500.000,00:** si richiede quanto segue:
  - In caso di copertura Protezione famiglia: Questionario Fin 1 e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
  - In caso di polizza "Keyman", oltre alla compilazione dei Questionari Fin 1 e Fin 2 anche i bilanci degli ultimi 3 anni della Società contraente
  - In caso di coperture mutui/prestiti, oltre alla compilazione del Fin 1, anche il Questionario Fin 3 compilato dalla banca erogatrice e copia del contratto.

### ACCERTAMENTI SANITARI

Scaglione di riferimento	Accertamenti sanitari richiesti
<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questionario sanitario standard</li> <li>• Test HIV (***) se il capitale assicurato supera i 200.000,00 Euro</li> </ul>
<b>B</b>	Come la A più: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto di visita medica da parte del medico (****) (mod. 602 predisposto dalla Compagnia)</li> <li>• Esame delle urine effettuato in laboratorio</li> <li>• Colesterolemia totale, HDL, LDL, Trigliceridemia, Glicemia</li> </ul>
<b>C</b>	Come la B più: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elettrocardiogramma da sforzo massimale al cicloergometro con valori di pressione arteriosa per ogni carico di lavoro secondo protocolli standard</li> <li>• Azotemia, Creatininemia, AST, ALT, Gamma G.T, Bilirubina totale e frazionata, elettroforesi proteica, fosfatasi alcalina, tempo di protrombina, VES, Emocromo completo con formula e conta piastrinica, HBsAg, HBeAg, anti HCV</li> </ul>
<p>(***) Nel caso in cui l'Assicurato rifiuti di sottoporsi al test HIV, come è suo diritto, viene applicato alla polizza, solo per le patologie collegate all'AIDS, un periodo di carenza di 7 anni.</p> <p>(****) Qualora l'importo assicurato sia pari o inferiore a 500.000,00 Euro, il rapporto di visita medica potrà essere compilato dal medico di famiglia; in caso di importo assicurato superiore a 500.000,00 Euro, il rapporto di visita medica dovrà essere compilato esclusivamente dal medico non di famiglia.</p>	

### NOTE GENERALI SUGLI ACCERTAMENTI SANITARI

1. Per stabilire quali sono gli accertamenti sanitari ai quali deve essere sottoposto l'Assicurato, è necessario computare anche i capitali assicurati precedentemente con altre polizze in vigore con la nostra Compagnia.
2. I rapporti di visita medica debbono essere interamente e completamente compilati dal medico esaminatore sul mod. 602.
3. Per una migliore valutazione di qualsiasi rischio la Compagnia si riserva di richiedere, per qualsiasi scaglione di capitale, gli accertamenti sanitari che riterrà necessari.